



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune di
AGRATE CONTURBIA (NO)

All'Organo di revisione del Comune
di AGRATE CONTURBIA (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2019 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266). Comune di Agrate Conturbia (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2019, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 15283 del 01/10/2021.

Vista la nota di risposta prot. CONTE n. 16123 del 06/10/2021 con la quale si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2019 con le seguenti osservazioni.

Con riferimento alla compilazione dell'allegato analitico a2) si raccomanda di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e alla corretta compilazione degli allegati di bilancio.

In merito all'equilibrio di bilancio di parte corrente O2 pari ad euro -31.847,88 ed all'equilibrio complessivo di parte corrente O3 pari ad euro -43.550,24, si rende opportuno l'attivazione di opportune iniziative organizzative volte a risolvere detta criticità.

Si riporta al riguardo quanto indicato dalla deliberazione n. 09/SEZAUT/2020/INPR concernente le "LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019":



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

“...Meritano particolare attenzione il principio di continuità del bilancio e il concetto della prospettiva dinamica dell’equilibrio di bilancio, tra loro inscindibilmente connessi.

Il principio di continuità di bilancio è una specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale per inquadrare, in modo strutturale e pluriennale, la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Il concetto di prospettiva dinamica dell’equilibrio di bilancio, già individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche ed impone all’amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell’approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti. Nella evoluzione normativa, sia a fini di gestione che di controllo, si impone una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all’interno del ciclo di bilancio dell’ente, ove ogni elemento è, ad un tempo, il presupposto dell’elemento successivo e la conseguenza di quello precedente. Ne consegue che il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019) e che la visione “dinamica” di quest’ultimo deve necessariamente combinarsi sia con il “principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi” (Corte costituzionale, sentenze n. 155 del 2015, n. 188 del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49 del 2018), sia con la corretta applicazione dei principi contabili della coerenza, della continuità e della costanza e dell’equilibrio di bilancio (p.c. nn. 10, 11 e 15, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011) la cui verifica non può prescindere da una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio...

...Si dovrà tener conto, anche, del DM 1 agosto 2019 recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011” (undicesimo correttivo), che ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell’esercizio (art. 1, comma 821, della legge di bilancio 2019), in tre distinti equilibri (“risultato di competenza”, “equilibrio di bilancio” ed “equilibrio complessivo”), modificando, di conseguenza, i prospetti del quadro generale riassuntivo e dell’equilibrio di bilancio allegati al rendiconto, facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di competenza dell’esercizio, a titolo di accantonamenti e vincoli. Si ricorda che gli aggiornamenti allo schema del rendiconto, di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applicano a decorrere dal rendiconto 2019...”. Si raccomanda di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui all’All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Con riferimento all’indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2019 pari a 12,96 giorni, si evidenzia che l’art. 41 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto l’obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto -sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del Servizio finanziario- attestante l’importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini “europei” nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, la relazione deve anche



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Occorre evidenziare, peraltro, che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente. Va inoltre evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".*

Si invita conseguentemente l'Ente a ridurre detto indicatore nei limiti sopra specificati.

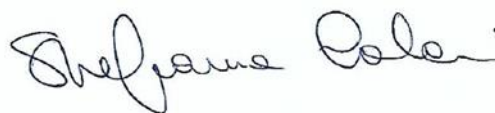
In merito al calcolo del FCDE si invita l'Ente nei prossimi bilanci a seguire scrupolosamente quanto indicato nel principio contabile applicato 4.2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 provvedendo ad un accantonamento che garantisca il complemento a 100 della media della riscossione dei residui attivi iniziali (riportati nel rendiconto) del titolo 1 e 3, limitandosi alle sole ipotesi di esclusione delle entrate, in esso contenute, per la determinazione del fondo.

Si raccomanda inoltre di procedere alla compilazione del questionario in maniera precisa e corretta ai fini di consentire alla Sezione di svolgere in maniera puntuale le funzioni di controllo previste dall'art. 1 commi 166 e ss. della L. n. 266/2005.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi, anche sulla base dei presenti rilievi.

Distinti saluti.

Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Stefania Calcari



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it